

Nicola Nembrini*

Deontologia per ingegneri e architetti

Il 7 giugno 2010 l'assemblea generale dell'ordine ticinese degli ingegneri e architetti ha approvato il nuovo codice deontologico, ratificato in seguito anche dal Consiglio di Stato del Canton Ticino e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Stampato in edizione rilegata in piccolo formato, lo stesso trova posto in ogni studio d'ingegneria o architettura di ogni iscritto all'albo OTIA. Per definizione il codice deontologico è un codice morale e comportamentale che presiede ogni attività professionale e per sua ideologia lo stesso dovrebbe essere intrinseco a ogni professionista. Partendo da quest'ultimo assunto si potrebbe giustificare il fatto che il codice deontologico possa restare disposto nella libreria di ogni studio e non venire mai consultato. Perché allora l'uso del condizionale? Regole di comportamento ed etica sono difficilmente misurabili, l'operare nel quotidiano sotto molte pressioni, tempi, imposizioni legali, imprevisti, porta talvolta l'individuo a dimenticare la deontologia o metterla in secondo piano, e ad agire secondo un proprio apprezzamento che porta talvolta a sconfinare dalle regole, non solo quelle della morale o del comportamento, creando conflitti, tensioni tra colleghi o situazioni che rovinano l'immagine della professione e alla fine anche il risultato finale per il committente.

Con una serie di interventi di professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e del ramo giuridico, OTIA vuole riprendere i vari aspetti del codice deontologico per presentarli sulle prossime uscite di *Archi*, con l'obiettivo di renderli evidenti e fruibili, raffrontati all'esperienza e calati nella realtà quotidiana. Un'opera di sensibilizzazione ma anche di promozione verso un modo di lavorare sano e leale, rispettoso delle persone quali i professionisti stessi, i committenti, i colleghi e le istituzioni, rispettoso delle leggi e della qualità delle professioni, dell'ambiente e dell'organizzazione che ci circonda.

* presidente Ordine degli Ingegneri e Architetti del Canton Ticino (OTIA)

Spartaco Chiesa*

Il Codice deontologico dell'OTIA

A proposito dell'art. 4.1

Si tratta della prima delle *Norme personali* cui è dedicato l'art. 4 del Codice deontologico. Nel testo si incontrano alcuni concetti che meritano una riflessione, come l'invito impegnativo rivolto ai soci OTIA – architetti e ingegneri – *a svolgere la loro professione secondo scienza e coscienza* (vedi anche l'art. 2 cpv. 1 del Codice d'onore STA). Questa espressione avverbiale non è una clausola di stile, ma vuol significare che l'attività professionale dei membri dell'ordine dev'essere svolta anzitutto secondo le regole della rispettiva materia, ossia della scienza (del sapere umano) in un determinato settore. Per una miglior comprensione della norma, è senz'altro possibile far ricorso al Codice delle obbligazioni, legge fondamentale del diritto civile svizzero, che prevede come tanto l'appaltatore nel contratto d'appalto, quanto il mandatario nel rapporto di mandato, siano tenuti a svolgere le prestazioni pattuite secondo i dettami che regolano il loro specifico campo di attività; per quanto riguarda più da vicino architetti e ingegneri, in ogni fase di svolgimento del loro lavoro, essi sono responsabili verso chi ha chiesto loro prestazioni professionali (i committenti) di attenersi alla diligenza che da loro ci si può e ci si deve attendere. E base di tale diligenza – o meglio di tale accuratezza – con riferimento a professioni di alto contenuto scientifico come quelle in considerazione, sono anzitutto la conoscenza e l'applicazione delle regole apprese nel corso della propria preparazione professionale, in seguito messe in atto e verificate durante la pratica quotidiana e infine approfondite per mezzo dei necessari aggiornamenti; ciò che peraltro corrisponde al dettato dell'art. 4.3 del Codice deontologico che chiede a ingegneri e architetti non solo di *mantenere nel tempo il livello della loro preparazione professionale, ma di fare il possibile per migliorare le loro conoscenze*. In concordanza con questo obbligo, dottrina e giurisprudenza precisano che la diligenza dev'essere commisurata alle norme riconosciute attualmente dalla tecnica ossia, in particolare, (i) a quelle regole che appaiono tali secondo i criteri della scienza di un determinato settore, o (ii) che sono considerate teoricamente esatte nel medesimo ambito, rispettivamente (iii) che si sono dimostrate valide nella pratica a opera di una chiara maggioranza dei professionisti del settore. Ciò vale sia per l'appaltatore (come architetti e ingegneri nella fase di progettazione), sia nell'ambito del mandato, ossia di quel tipo di contratto che si applica – ad esempio – alla fase di direzione dei lavori, dove anche qui si puntualizza che la diligenza è determinata dal proprio sapere, mentre